



#completiamolariforma

Incontro con il ministro della Giustizia Andrea Orlando

Roma, 30 ottobre 2014

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Illustrissimo Ministro,

nell'esprimerLe il nostro profondo ringraziamento per l'attenzione manifestata verso il mondo delle professioni regolamentate, con queste brevi note vogliamo offrirLe un primo contributo all'avvio di un confronto e di una collaborazione che ci auguriamo intensa e proficua.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica che si riconoscono nella Rete delle Professioni Tecniche – RPT- (Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori; Chimici; Dottori agronomi e Dottori forestali; Geometri; Geologi; Ingegneri; Periti agrari; Periti industriali e Tecnologi alimentari, in rappresentanza di oltre 600.000 professionisti), pur contestando l'approccio a tratti ideologico sul tema della riforma delle professioni regolamentate, hanno espresso piena condivisione sui principali aspetti del disegno riformatore, inclusi quelli che pure comportano oneri gravosi e aggiuntivi per i professionisti (tra tutti, introduzione dell'obbligo dell'assicurazione e della formazione continua).

A differenza di altre professioni non abbiamo "eretto barricate" e non abbiamo richiesto "trattamenti privilegiati", anzi ci siamo adoperati perché il disegno riformatore potesse rapidamente avere compimento. Ciò è stato possibile anche per l'impegno e l'elevatissima professionalità dimostrata dagli Uffici del Suo Ministero, con i quali vi è stata una continua e proficua interlocuzione.

Il quadro delle norme che sovrintende il sistema delle professioni regolamentate è quanto mai stratificato e disomogeneo: accanto a professioni istituite negli anni '20 del secolo scorso (solo per riferirsi alle professioni dell'area tecnica e scientifica: Architetti, Chimici, Geometri, Ingegneri e Periti

industriali) ve ne sono altre di più recente istituzione (Tecnologi Alimentari) o che recentemente hanno visto una rivisitazione del proprio ordinamento (Dottori agronomi e Dottori forestali, Periti agrari).

Oltre al completamento e all'emanazione dei provvedimenti ancora necessari per la piena implementazione del disegno riformatore scaturito dai principi delega contenuti nel D.L. n. 138/2011, sono, quindi, necessari ulteriori interventi sul quadro normativo di "contorno" e su quello specifico di ogni professione che consentano alle stesse di adeguare il proprio ordinamento alle esigenze di una società moderna e di una economia aperta, mantenendo inalterata la qualità delle prestazioni e la tutela della sicurezza dei cittadini; tutela che, nei fatti, è l'unica ragione d'essere delle professioni regolamentate ed, in particolare, di quelle dell'area tecnica e scientifica.

Questa tutela è oggi resa ancora più difficile da un quadro normativo che disattende i più elementari requisiti di pertinenza e legittimità.

I mass media si ricordano delle professioni dell'area tecnica e scientifica solo quando gli edifici crollano a causa di norme costruttive promulgate senza confronto con i soggetti competenti; per le contaminazioni ambientali dovute a scelte superficiali e scellerate; per le intossicazioni alimentari e/o epidemie conseguenti a verifiche solo virtuali di protocolli operativi che dovrebbero garantire qualità, tracciabilità e quant'altro.

Ciò accade perché, spesso, il legislatore regionale e nazionale dimentica l'esistenza delle professioni, soprattutto di quelle tecniche e scientifiche, ed il quadro normativo di riferimento, consentendo lo svolgimento di attività altamente

impattanti per la sicurezza dei cittadini a soggetti privi dei necessari requisiti di competenza e professionalità. Questo costringe le professioni regolamentate a ricorrere a procedure di impugnazione di norme e/o messa in mora di amministrazioni che propongono regole e regolamenti che, oltre ad essere un inutile perdita di tempo e di risorse, sono foriere di costanti incertezze.

Quelle elencate nelle pagine seguenti sono alcune delle questioni che necessitano di una più urgente attenzione; si tratta di un elenco indicativo e non esaustivo di problematiche, che, peraltro, devono essere declinate nella specificità di ogni singola categoria professionale.

Come i Suoi Uffici potranno testimoniare, in questi ultimi anni le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno dimostrato di poter fornire un contributo fattivo al complesso processo di revisione degli ordinamenti e delle norme di sistema che sovrintendono il sistema delle professioni regolamentate.

La richiesta che ci permettiamo di avanzaLe è quella di dare continuità a tale rapporto di collaborazione, attraverso l'istituzione di un tavolo permanente di confronto mediante il quale, nel pieno rispetto dei ruoli e delle attribuzioni, analizzare le problematiche e avanzare possibili soluzioni.

Collaborazione che speriamo si possa estendere anche ad altre tematiche. Al fine di ridurre i tempi e gli oneri amministrativi, semplificare le procedure burocratiche per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni occorre, infatti, uscire dalle logiche tradizionali tutte interne ai modelli procedurali classici e promuovere l'integrazione tra la pubblica amministrazione e la *società professionale*, attribuendo ai professionisti la responsabilità di certificare e consentire l'avvio

di un più ampio spettro di interventi e attività. Abbiamo già elaborato proposte concrete di devoluzione professionale che potrebbero realmente consentire un “cambio di passo” al nostro sistema economico e amministrativo.

Siamo certi che anche queste proposte potranno fruire della Sua costante attenzione.

Con i migliori saluti

Armando Zambrano
Coordinatore R.T.P.
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri

Leopoldo Freyrie
Presidente Consiglio nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori

Armando Zingales
Presidente
Consiglio Nazionale Chimici

Andrea Sisti
Presidente Consiglio dell'Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali

Maurizio Savoncelli
Presidente Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

Gian Vito Graziano
Presidente Consiglio Nazionale dei
Geologi

Lorenzo Benanti
Presidente Collegio Nazionale dei
Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati

Giampiero Giovannetti
Presidente Consiglio Nazionale dei
Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati

Carla Brienza
Presidente Ordine Nazionale dei
Tecnologi alimentari

INDICE

1. Testo Unico degli ordinamenti professionali	7
2. Assicurazione professionale	8
3. Società tra professionisti	11
4. Abolizione delle province e riorganizzazione degli ambiti territoriali di Ordini e Collegi	15
5. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169	17
6. Compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice	22
7. Standard prestazionali	24
8. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici	25

1. Testo Unico degli ordinamenti professionali

Il comma 5 bis dell'art. 3 del Decreto Legge n. 138/2011 (come modificato dall'art. 33 del Decreto Legge. 201/2011) dispone che *"Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012"*.

Il successivo comma 5 -ter dispone che *"Il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvede a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto del comma 5 -bis in un testo unico da emanare ai sensi dell'articolo 17 -bis della legge 23 agosto 1988, n. 400"*.

Le professioni dell'area tecnica e scientifica hanno collaborato fattivamente con gli Uffici del Ministero alla individuazione delle norme abrogate e alla composizione del quadro normativo di propria competenza. Si è trattata di un'attività complessa, particolarmente per le professioni dell'area tecnica che, in massima parte, hanno ordinamenti risalenti agli anni '20 e '30 del secolo scorso.

La stratificazione delle norme e l'introduzione di radicali innovazioni con i recenti interventi rendono improcrastinabile l'emanazione del suddetto Testo Unico, strumento fondamentale per consentire a professionisti, cittadini, istituzioni di districarsi nel groviglio di disposizioni che sovrintendono l'esercizio di così rilevanti attività.

2. Assicurazione professionale

L'obbligo per ogni professionista di stipulare, ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e) del dl 138/2011, idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale e a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale è stato introdotto in un contesto normativo alquanto lacunoso, che ha reso il suo adempimento problematico.

In primo luogo va, infatti, evidenziato che a fronte dell'obbligo posto dalla legge per il libero professionista di assicurare la propria attività professionale non corrisponde un obbligo analogo per le Compagnie che hanno richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'esercizio del ramo RC professionale, di sottoscrivere le polizze ai professionisti che lo richiedono. Ciò significa che le Compagnie che ritengano poco vantaggioso o eccessivamente rischioso sottoscrivere la polizza a un determinato professionista possono rifiutarsi di farlo. Come dimostra l'esperienza di categorie professionali che già da anni sperimentano l'obbligatorietà del possesso di polizza assicurativa (i medici, ad esempio), sono sempre più frequenti i casi di professionisti che non riescono ad adempiere a tale obbligo di legge e sono quindi costretti a limitare il loro diritto ad esercitare attività libero professionale.

Dall'esperienza di questi primo anno di applicazione della norma, sono emerse ulteriori criticità.

Si prenda in considerazione un aspetto chiave, ovvero la validità della garanzia. Il mercato assicurativo si è uniformato nel considerare valide le richieste di risarcimento presentate all'assicurato nel corso di validità della polizza anche se la condotta lesiva o il danno stesso si siano già verificati prima dell'inizio della copertura; detto regime viene definito di "*claims made*". Con questo tipo polizza, quindi, il professionista potrebbe avere copertura assicurativa anche senza essere stato assicurato al momento della commissione dell'errore, purché sia assicurato al momento della richiesta di risarcimento danni. Ciò comporta che il professionista, per garantirsi da eventuali pretese risarcitorie per lamentati errori professionali, deve sempre mantenere in vigore la polizza

assicurativa. Ma cosa succede se il professionista non riesce a trovare una Compagnia che gli rinnovi la copertura assicurativa? Oltre a non essere più assicurato e, quindi, a non poter più esercitare la libera professione, il professionista si troverà a non essere più garantito per quei possibili errori professionali commessi negli anni passati. Tra il momento in cui il professionista commette l'errore ed il momento in cui il cliente ne ha percezione può passare, infatti, anche molto tempo.

In altri casi **le cause tipiche di esclusione** contenute nei contratti di assicurazione coincidono con le attività proprie della professione (ad esempio, i Chimici). In tale ipotesi al professionista viene di fatto impedito di esercitare la propria attività professionale in quanto allo stesso è sostanzialmente precluso l'adempimento dell'obbligo di legge (non si tratta in questo caso di limitare il diritto ad esercitare attività libero professionale, ma di impedirne l'esercizio).

Altra questione determinante è quando il professionista riduce la rischiosità dell'attività professionale sino a quel momento esercitata. Un esempio: un ingegnere per un certo numero di anni è attivo nella progettazione di gallerie stradali che però ora non esegue più, riducendo, quindi, il proprio rischio assicurativo. Si rivolge all'Assicuratore e chiede di modificare la copertura per adattarla alle mutate esigenze, sottoscrivendo, quindi, una polizza che non preveda l'estensione alla progettazione di gallerie. Valendo il criterio, sopra esposto, della *claims made*, qualora l'ingegnere in questione dovesse ricevere una richiesta di risarcimento per un lamentato errore nella progettazione di una galleria realizzata in passato, avendo in corso di validità una polizza che esclude tale rischio, detto lamentato danno verrebbe respinto perché non coperto dalle attuali condizioni di polizza prestate. Di conseguenza, l'ingegnere che ha progettato gallerie, anche se non svolge più tale attività, per essere coperto per il rischio passato dovrà continuare a pagare una polizza che preveda l'estensione di rischio alla progettazione di gallerie.

Tali problematiche attendono tutte al concetto di "idoneità" della polizza professionale; idoneità che allo stato attuale è rimessa alla vigilanza unicamente degli Ordini professionali.

Diviene quindi necessario intervenire sulla norma perché preveda, come per la categoria dei medici, un regolamento di attuazione in cui si

prevedano le caratteristiche della polizza (definizione dell'idoneità della polizza, definizione del massimale, forme di parzializzazione del rischio rispetto alle prestazioni svolte, ...) e le modalità di adempimento, come ad esempio forma collettive di polizza, che consentono di proteggere meglio il singolo professionista.

3. Società tra professionisti

Le professioni aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche sono convinte sostenitrici della previsione sulle società tra professionisti, che può consentire soprattutto ai giovani di strutturarsi per competere ad armi pari con le società di capitale già attive da anni nel comparto delle professioni tecniche e di acquisire una proiezione internazionale.

E' per questo che la si Rete delle Professioni Tecniche è adoperata con tutte le forze per sollecitare l'emanazione del DM 34/2013, regolamento attuativo delle disposizioni recate dall'art. 10 della legge n. 183/2011, pur rilevando in esso diverse criticità.

Tra queste ultime, una tuttora irrisolta riguarda le società tra professionisti multidisciplinari e le disposizioni concernenti la loro iscrizione agli albi professionali.

L'art. 10 della L. n. 183/2011 si occupa delle società multidisciplinari al comma 8 prevedendo che: *"La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali"*.

Il precedente comma 7 prevede, in via generale, che: *"I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate"*.

Nel Decreto n. 34/2013 la questione dell'iscrizione delle società all'albo professionale è affrontata all'art. 8 il quale, al comma 1, prevede che: *"La società tra professionisti è iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti"*.

Per quanto concerne le società multidisciplinari, il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *"relativo all'attività individuata come **prevalente** nello statuto o nell'atto costitutivo"*.

Sulla scorta di quanto previsto nel regolamento attuativo una società multidisciplinare potrebbe, dunque, iscriversi al solo albo relativo alla professione *"prevalentemente"* espletata dalla società, lì dove la

prevalenza non è valutata sul piano sostanziale ma in base a quanto eventualmente indicato nell'atto costitutivo e/o nello statuto redatto ed approvato dai medesimi soci professionisti.

La previsione dell'art. 8 si ripercuote, peraltro, sul regime disciplinare applicabile alla società multidisciplinare; difatti, l'art. 12 del Regolamento prevede che la società multidisciplinare possa essere responsabile in solido con il professionista socio, tuttavia, in questi casi essa sarà assoggettata al potere disciplinare del solo Ordine/Collegio professionale al cui Albo risulti iscritta.

Alla luce di quanto sopra, sono evidenti alcune rilevanti discrasie tra il regime normativo ordinario e quello regolamentare in materia di iscrizione agli albi delle società multidisciplinari.

Peraltro, l'art. 1 del DPR 137/2012 (prevalente rispetto al DM 34/2013) definisce il *professionista* come colui che esercita una professione regolamentata ed intende, poi, per *professione regolamentata* l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, *il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi* subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. Il professionista, quindi, per potersi considerare tale, **deve** essere iscritto all'albo della professione regolamentata esercitata e non ad "un albo" qualsiasi.

Tale obbligo opera non solo per il professionista "persona fisica", ma anche per la struttura professionale "persona giuridica", a prescindere dalla specifica previsione legislativa di cui all'art. 10, comma 7 della L. n. 183/2011, non fosse altro per la ragione che, in difetto di iscrizione, non sarebbe possibile conferire alcun incarico professionale a prescindere dalla natura giuridica del "professionista".

Ora, considerato che il comma 7 dell'art. 10 della legge delega si riferisce evidentemente (quando afferma che: *la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta*) essenzialmente alle società "mono" disciplinari, la sua applicazione anche alle società multidisciplinari impone gli adattamenti necessari a garantirne la coerenza con i superiori principi sopra menzionati.

Sotto il profilo logico sistematico, non vi è ragione per circoscrivere l'obbligo di iscrizione delle società multidisciplinari ad un solo albo professionale. Ordinari criteri di ermeneutica legislativa lasciano deporre nel senso opposto a quello avallato dal Ministero nel regolamento in esame.

A questo si aggiunga che la "prevalenza" dell'attività dovrà essere individuata sulla base dell'atto costitutivo e dello statuto societario, ossia sulla base di atti il cui contenuto è rimesso alla libera determinazione dei sottoscrittori. Tutto ciò implica, dunque, che l'individuazione dell'attività prevalente e, con essa, il regime disciplinare alla quale sarà sottoposta la società, sia rimesso all'apprezzamento discrezionale dei soci. Orbene, quanto sopra rappresenterebbe una soluzione incompatibile con i precetti costituzionali sanciti dall'art. 25 della Costituzione ai sensi del quale: *"Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge"*. Difatti, senza voler indugiare sulla natura propria della funzione disciplinare esercitata dall'Ordine nel caso delle società multidisciplinari, il Giudice sarebbe costituito per regolamento ministeriale (e non con legge) visto che il legislatore non pone il "limite" dell'iscrizione della società ad un solo Albo. Inoltre, questo giudice non sarebbe "precostituito per legge", ma verrebbe rimesso alla libera determinazione dei soci professionisti in sede di indicazione dell'attività "prevalente" nello statuto o atto costitutivo.

Per questo si ritiene indifferibile una modifica dell'art. 8, comma 1 del DM 34/2013.

A oltre un anno dall'entrata in vigore del DM 34/2013, è però l'impianto complessivo delle disposizioni che riguardano la possibilità di costituire STP a dimostrarsi inadeguato. Le STP costituite, infatti, superano di poco le 300 unità. Una goccia nel mare del mercato dei servizi professionali italiani, che conta oltre 1.200.000 professionisti.

Evidentemente vi sono ostacoli che impediscono il decollo di un istituto che rappresenta la parte più innovativa del disegno riformatore posto in essere nel biennio 2011-2012.

Si rende necessario, quindi, un intervento che modifichi e integri la disciplina delle società tra professionisti, di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi

professionali e al registro delle imprese; alla partecipazione alle società e ai casi di incompatibilità; al conferimento ed esecuzione degli incarichi professionali e agli obblighi di informazione nei confronti della clientela; al regime disciplinare delle società e dei singoli soci professionisti e alla relativa responsabilità sul piano deontologico; all'assolvimento degli obblighi assicurativi; al regime fiscale e previdenziale proprio delle società tra professionisti che deve essere reso coerente con il regime fiscale previsto per i modelli societari dalle stesse adottate.

Per quanto riguarda i modelli societari e associativi preesistenti all'entrata in vigore della legge 183/2011 il comma 9 dell'art 10 recita: "Restano salve le associazioni professionali nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Va sottolineato come l'esplicito riferimento ai modelli societari sembra condurre alla conclusione che il legislatore abbia inteso sancire esclusivamente la permanenza in vigore dei modelli e delle strutture societarie preesistenti alla riforma, la cui formazione e composizione sia stata a suo tempo disciplinata dalle relative leggi istitutive e dal codice civile, senza però escludere queste strutture societarie dall'applicazione della normativa e dal rispetto degli obblighi informativi e deontologici imposti quale principio generale per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti.

Se così non fosse verrebbe contraddetto il principio stesso di concorrenza ove si consentisse ai modelli societari preesistenti di operare in un regime speciale di esonero dagli oneri e dagli obblighi introdotti per le STP e che costituiscono pure obbligazioni deontologiche per tutti gli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale.

Sarebbe pertanto opportuno che l'intervento di modifica del quadro normativo delle STP chiarisse inequivocabilmente anche questo aspetto, affermando esplicitamente l'obbligo per tutte le società preesistenti che svolgono attività professionali riconducibili alle professioni regolamentate di adempiere a quanto previsto dal DM 34 /2013 per le STP di nuova costituzione.

4. Abolizione delle province e riorganizzazione degli ambiti territoriali di Ordini e Collegi

La riorganizzazione delle Province, con la prevista loro abolizione, ha effetti anche su un rilevante numero di enti, che, storicamente, sono sorti e sono territorialmente organizzati su base provinciale.

Tra essi anche alcuni Ordini e Collegi professionali.

Molte leggi istitutive degli Ordini e Collegi prevedono, in via generale, che essi si articolino (ordinariamente) su base provinciale (ad esempio, l'art. 2 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395 - legge istitutiva degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori - prevede che: *"E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo di ogni provincia"*; l'art. 1 del successivo regolamento attuativo, approvato con R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, precisa che: *"In ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo"*).

La scelta dell'ambito territoriale provinciale costituisce però un criterio puramente convenzionale.

Ciò è normativamente comprovato dal fatto che, nella normativa vigente, il criterio della elezione su base provinciale non è assoluto, ma trova deroga qualora vi siano ragioni per ritenerlo non idoneo per le esigenze degli ordini professionali (si vedano in proposito: l'art. 2 del Regolamento n. 2537/1925, sull'Ordine degli Ingegneri ed Architetti - ma norme analoghe sono presenti negli ordinamenti dei dottori agronomi e dottori forestali, chimici etc - , il quale prevede la formazione di ordini pluriprovinciali, quando sia esiguo il numero degli iscritti in una provincia; le norme sull'ordine dei commercialisti - art. 7 D.Lgs. 139/2005 - le quali prevedono *sia* una organizzazione territoriale elastica articolata sul circondario del Tribunale, sulla provincia o su un insieme di province a seconda del numero degli iscritti, *sia* la facoltà degli ordini di assumere iniziative di fusione e/o riorganizzazione territoriale da approvare dal Ministero Vigilante; le norme sugli ordini sanitari, le quali prevedono che l'organizzazione su base provinciale sia derogata *"se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale e demografico"*).

La riorganizzazione/abolizione degli enti-provincia comporta, quindi, la necessità di ridefinire *ex novo* quale sia l'ambito spaziale ottimale per l'operare delle istituzioni ordinistiche.

Ad oggi, anche in relazione all'istituzione delle regioni a statuto ordinario, successive a molte leggi istitutive degli ordini e collegi professionali, parrebbe che, per alcune professioni, l'unità identitaria minima potrebbe essere facilmente indentificata con queste. Potrebbe anche essere utile formalizzare l'istituzionalizzazione delle Consulte/Federazioni regionali che spontaneamente sono state costituite dagli Ordini e Collegi organizzati su base provinciale, proprio per dare rappresentanza unitaria a livello regionale alle professioni regolamentate.

Si prospetta, dunque, l'esigenza di definire i criteri ai quali collegare la riorganizzazione degli Ordini e Collegi sul territorio, svincolandola da quella provinciale; criteri che dovranno tenere conto:

- 1) del bacino di iscritti da asservire;
- 2) dei costi economici connessi alla gestione;
- 3) dei necessari collegamenti con gli organi di giustizia (l'art. 8 del dPR 137/2012 demanda ai presidenti dei Tribunali la nomina dei componenti di Consigli di disciplina territoriali cui è affidata la funzione disciplinare).

Si richiede pertanto un provvedimento che consenta, ove necessario, in considerazione delle esigenze delle singole categorie professionali e in funzione del numero di professionisti iscritti, della riduzione dei costi di gestione, nonché dell'instaurazione di un collegamento con gli organi giudiziari territorialmente competenti a nominare i componenti dei Consigli di disciplina territoriale, di riorganizzare su base territoriale gli Ordini e Collegi professionali, così da incrementarne il livello di efficienza nell'esercizio dei compiti istituzionali loro affidati.

5. D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Nel 2013 si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali di alcune professioni, secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169.

Anche tali elezioni hanno palesato l'esistenza di diverse criticità che già in passato avevano dato origine a disfunzionalità e inefficienze.

Alcune criticità potrebbero essere superate mediante l'intervento del Ministero vigilante; altre comportano una più complessiva rivisitazione del dispositivo, probabilmente necessaria anche al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo che sovrintende gli ordinamenti professionali.

Di seguito se ne evidenziano le principali e le possibili soluzioni.

Indizione delle elezioni dei consigli territoriali.

L'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 169 prevede un termine minimo (almeno cinquanta giorni dalla scadenza del consiglio territoriale) ma non un termine massimo per la indizione delle elezioni.

Il Ministero vigilante ha avuto modo di precisare (parere m_dg.DAG.27/02/2009.0029795.U), che, sia in base al dato letterale, sia dalla interpretazione sistematica, *"deve ritenersi che le elezioni per il rinnovo del Consiglio (...) devono comunque essere indette in prossimità della data di scadenza naturale dello stesso"*.

A tale discrezionalità nella scelta della data delle elezioni hanno spesso fatto seguito contestazioni, ricorsi e iniziative giudiziarie di vario genere da parte degli iscritti e/o dei soggetti candidati, a tutto danno dell'efficienza, dell'economicità e dell'efficacia dell'attività degli Ordini.

Al fine di assicurare la regolarità delle elezioni si chiede, pertanto, di valutare l'opportunità di adottare un provvedimento che stabilisca un'unica data di votazione per tutti i Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169. Onde evitare di "restringere" ex post il mandato quadriennale dei Consigli territoriali in carica, si potrebbe pensare di fissare la data delle elezioni successivamente al mese di naturale

scadenza. In tal modo verrebbero garantite le esigenze di certezza ed uniformità di condotta qui richiamate, senza danneggiare o limitare il pieno mandato dei consigli provinciali e dei consiglieri in carica.

Concorrenza delle schede votate per il raggiungimento del quorum.

Sempre in tema di elezione dei consigli territoriali, il comma 13 dell'art. 3 del DPR 169/2005, dispone che nel caso non sia stato raggiunto il quorum della prima votazione, le schede votate non possano concorrere *"ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione"*. La disposizione in questione non appare sorretta da alcuna valida giustificazione.

Si rileva, infatti, che il comma 7 dello stesso articolo 3, riguardante le votazioni mediante lettera raccomandata (le quali – sia detto per inciso – nonostante il parere del Consiglio di Stato del 13 giugno 2005, non sono ammesse per l'elezione dei consigli provinciali), consente di includere il voto espresso per corrispondenza *"ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione"*.

Evidentemente non sono le esigenze di trasparenza connesse alla corretta custodia delle schede elettorali votate ad aver determinato la scelta del legislatore di escludere, solo dal voto espresso personalmente nel seggio e non da quello espresso per corrispondenza, le schede votate ai fini del raggiungimento del quorum nelle successive votazioni.

Date le gravose maggioranze richieste dall'art. 3 del DPR 169 per il raggiungimento del *quorum*, la previsione in questione appare ingiustificatamente limitativa e contraria ai canoni di efficienza ed economicità, in quanto impedisce di prendere in considerazione voti validamente effettuati, con pregiudizio dello stesso diritto di elettorato attivo.

E' auspicabile pertanto una modifica normativa che elimini la parola *"NON"* nell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.3 del DPR 169/2005, in modo che il testo risultante affermi: *"Le schede archiviate nel plico concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione"*.

Modalità di trasmissione scheda per elezione dei Consigli nazionali.

L'art. 5, comma 5, penultimo periodo del DPR 169, dispone che le schede elettorali con i nominativi indicati dagli Ordini territoriali per l'elezione dei Consigli nazionali, siano *"immediatamente"* trasmesse *"per telefax al Ministero"*.

Nelle ultime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169, tale procedura ha palesato evidenti inefficienze. Nonostante il Ministero avesse messo a disposizione due numeri di telefax, molti Ordini non hanno potuto adempiere all'immediata trasmissione delle schede elettorali, dando adito a sospetti e polemiche.

Poiché a seguito del decreto legge 185 del 29 novembre 2008, tutte le pubbliche amministrazioni (Ordini inclusi) hanno a disposizione una casella di posta elettronica certificata (strumento idoneo a sostituire, con anche maggiore efficacia, il telefax), è auspicabile una modifica normativa che elimini le parole *"PER TELEFAX"* nel penultimo periodo, comma 5, art.5 del DPR 169/2005, sostituendole con *"a mezzo posta elettronica certificata (PEC)"*. In tal modo, il testo risultante affermerà: *"La scheda è immediatamente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al Ministero"*.

Numero componenti consigli territoriali.

L'art. 2, comma 1 del DPR 169/2005 dispone che il numero dei componenti dei consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169 sia pari a sette, se il numero complessivo degli iscritti, non supera cento; nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento; undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento; quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

Tale numero dei componenti i Consigli provinciali appare ridondante, soprattutto alla luce dell'istituzione, ai sensi dell'art. 8,



comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, dei consigli di disciplina territoriali cui sono assegnati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Se si considera che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPR 137, i Consigli di disciplina territoriali sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali e che, ai sensi del successivo comma 3, la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina avviene sulla base di un elenco predisposto di Consigli territoriali composto da un numero di nominativi doppio rispetto del numero dei consiglieri da designare, è evidente che, soprattutto per gli Ordini provinciali più piccoli, sarà financo difficile reperire un numero di candidati sufficiente a ricoprire tutti gli incarichi previsti.

Anche in questo caso è quindi auspicabile una modifica normativa che riduca, il numero dei componenti i consigli degli Ordini disciplinati dal DPR 8 luglio 2005, n.169.

Appare comunque opportuno stabilire le modalità di cui all'art. 5 comma 9 del "regolamento per la designazione dei componenti i consigli di disciplina territoriali" laddove prevede che: *"Qualora il numero degli iscritti all'Ordine territoriale sia esiguo, ove sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministro Vigilante, su richiesta degli Ordini territoriali interessati, sentito il Consiglio Nazionale, può disporre che un Consiglio di disciplina territoriale estenda la sua competenza agli iscritti negli Albi di due o più ambiti territoriali finitimi, designandone la sede."*

Estensione dell'applicazione del DPR 169/2005 ai Collegi dei Geometri, Periti agrari e Periti industriali

Non tutte le categorie professionali aderenti alla RPT sono regolate, ai fini elettorali, dal DPR 169/2005. Alcune sono ancora regolate da Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 382 del 1944. Dopo settant'anni molte cose sono cambiate e, recentemente, sono state introdotte nel nostro ordinamento le "società tra professionisti multidisciplinari" che consentono l'esercizio delle attività in comune fra più professionisti di

aree disciplinari diverse, a tutto vantaggio della progettazione integrata. Per queste ragioni risulta necessario uniformare anche il sistema elettorale includendo nel DPR 169/2005 anche le professioni attualmente escluse (Geometri, Periti agrari e Periti industriali).

In conclusione, considerando l'esigenza di razionalizzazione e uniformazione della disciplina delle professioni regolamentate, nonché di estensione dell'ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 alle professioni regolamentate nei cui confronti risulta già applicabile la disciplina generale uniforme di cui al D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si auspica la revisione della disciplina normativa, di cui al medesimo D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, recante le modalità di elezione e la composizione degli organi territoriali e nazionali di governo delle professioni.

6. Compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dal giudice

I compensi dei periti e consulenti tecnici nominati dai giudici sono regolati dal D.P.R. n. 115/2002 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia*) il quale, nell'abrogare esplicitamente la Legge 8 luglio 1980 n° 319 (ad eccezione dell'art.4 relativo, agli "onorari commisurati al tempo") ha sostituito, riscrivendole quasi uguali, gran parte delle norme che precedentemente regolavano la materia.

In contemporanea alla approvazione del Testo unico è stato approvato il Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 recante "*Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale*".

La legge prescrive che i compensi spettanti ai periti e consulenti tecnici riportati nel Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 debbano essere aggiornate all'aumento del costo della vita, adeguando gli importi con cadenza triennale. L'art. 54 del testo Unico, infatti, prevede che: "*La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*".

Tale adeguamento, dal 2002, non è mai stato praticato.

Allo stato attuale, gli importi definiti dal Decreto Ministeriale 30 Maggio 2002 risultano del tutto inadeguati a compensare prestazioni e relative responsabilità dei periti e consulenti utilizzati dai giudici.

A titolo d'esempio, gli onorari commisurati a tempo (vacazioni, delle durata di due ore) continuano ad essere remunerati nella misura di € 14,68 per la prima vacanza e di € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive. Importi che risultano essere inferiori ai minimi retributivi riconosciuti per le collaborazioni domestiche.

Una più profonda revisione sembra , peraltro, necessaria per rendere congruenti alle mutate condizioni i criteri con i quali tali compensi sono determinati.

E' quindi auspicabile un provvedimento che assegni al Ministro della Giustizia il compito di individuare i criteri per la determinazione e il conseguente aggiornamento degli onorari spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.

7. Standard prestazionali

Al fine di superare, o quantomeno ridurre, l'asimmetria informativa che continua a caratterizzare il rapporto con il committente (in particolare quando si tratta di un privato cittadino) è stata introdotto, dagli interventi riformatori del 2011-2012, l'obbligo per il professionista di pattuire il compenso della prestazione al *"momento del conferimento dell'incarico"* mediante la fornitura di un preventivo di massima che consenta di *"rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico"*.

L'asimmetria informativa potrebbe essere ulteriormente ridotta se il committente venisse posto nelle condizioni di conoscere, in dettaglio, il processo standard che caratterizza la prestazione, nonché le singole attività ad essa connesse.

La disposizione sugli standard prestazionali sono state previste nell'art. 2 comma 3 della CD "legge Bersani": *"Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007."* E, successivamente, con il DPR 137/2012 all'art. 7 – formazione continua, al comma 1 viene definito che: *"Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento"*.

Si richiede, pertanto, un intervento che armonizzi la disciplina ed attribuisca ai Consigli nazionali il compito di definire gli standard prestazionali di qualità relativi alle attività/prestazioni professionali, riferibili alle competenze professionali che afferiscono alle singole professioni regolamentate.

8. Revisione e aggiornamento dei Codici deontologici

A seguito dell'emanazione del DPR 137/2012, i Consigli nazionali hanno proceduto alla revisione e all'aggiornamento dei Codici deontologici delle rispettive professioni, al fine di recepire le novità introdotte dalle nuove disposizioni (in particolare quelle attinenti all'obbligo della formazione continua e dell'assicurazione professionale).

Non tutti gli ordinamenti, però, affidano ai Consigli nazionali la potestà esclusiva e vincolante in materia di revisione e aggiornamento dei Codici deontologici, lasciando agli Ordini e Collegi territoriali un'autonomia di recepimento che rischia di creare disomogeneità nell'applicazione e nella definizione della norma deontologica.

In considerazione dell'esigenza di razionalizzazione e uniformazione della disciplina deontologica delle singole professioni regolamentate, si richiede, pertanto, un intervento normativo che attribuisca formalmente ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali la potestà esclusiva di revisione e aggiornamento dei codici deontologici afferenti alle rispettive categorie professionali, con efficacia vincolante nei confronti degli Ordini e Collegi territoriali.



Riforma della giustizia
Il ruolo delle professioni tecniche e scientifiche

Incontro con il ministro della Giustizia
Andrea Orlando

ROMA, 30 OTTOBRE 2014

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

- | | | |
|---|------|---|
| 1. La degiurisdizionalizzazione del processo civile: il mancato riconoscimento del ruolo dei professionisti tecnici | Pag. | 2 |
| 2. Modifica della procedura di selezione dei Consulenti Tecnici presso i Tribunali | " | 5 |
| 3. Proposta per l'istituzione di sezioni specializzate per la risoluzione di giudizi di natura tecnico-scientifica | " | 7 |

1. La degiurisdizionalizzazione del processo civile: il mancato riconoscimento del ruolo dei professionisti tecnici

Il D.L. 12 settembre 2014 n. 132, che ha suscitato molte osservazioni e anche critiche, ha avuto il merito di affrontare in modo deciso il problema dell'arretrato dei processi in campo civile, affrontando anche in modo specifico quello che può, e deve essere, il ruolo dei liberi professionisti.

Come è noto, il decreto legge prevede la possibilità di trasferimento alla sede arbitrale dei procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e introduce la formula della negoziazione assistita.

Senza entrare nel merito della scelta operata e dei conseguenti costi e problemi, si può in via preliminare osservare che, per quanto concerne i professionisti "tecnici" che compongono la RETE delle professioni tecniche (formata dai Consigli Nazionali di: Ingegneri, Geologi, Periti agrari e Periti agrari laureati, Chimici, Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, Geometri e Geometri laureati, Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati, Architetti e Tecnologi Alimentari), in ambito giudiziario l'attività viene svolta in gran parte come ausiliari del giudice, la funzione del consulente tecnico, d'ufficio e di parte, in sede arbitrale è identica a quella che viene svolta su incarico di un giudice ed è quindi evidente che, quando gli argomenti da trattare hanno risvolti tecnico/scientifici che esulano dalle competenze di un magistrato, il ruolo di detti professionisti è importantissimo ed è anzi indispensabile.

Si deve peraltro osservare che il D.L. dispone che, nei casi in cui l'arbitrato potrà avere luogo, *"gli arbitri sono individuati, concordemente dalle parti o dal presidente del Consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti da almeno tre anni all'albo dell'ordine"*.

Non è previsto in alcun caso che l'arbitrato possa essere affidato ad un tecnico.

Eppure, vi sono molte vertenze civili impernate quasi esclusivamente sulla parte tecnica. I professionisti tecnici, infatti, sono spesso nominati arbitri, anche con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale.

La norma, sotto questo punto di vista, appare quindi poco razionale, anche considerando che una funzione simile a quella arbitrale è già di fatto attualmente affidata ai consulenti tecnici – con riferimento all’art. 696 bis del codice di procedura civile – ai quali viene affidato il compito di proporre soluzioni transattive con la stessa finalità per cui oggi di cerca di degiurisdizionalizzare i processi ricorrendo agli arbitrati.

Ma un incarico arbitrale, anziché di CTU, è cosa ben diversa, perché mentre una CTU può giungere o meno ad una soluzione transattiva, un lodo arbitrale è di fatto una sentenza, con risultato molto più pregnante.

E’ importante sottolineare che, nelle vertenze in campo tecnico, la funzione degli arbitri di fatto consiste essenzialmente nella nomina di un CTU, emettendo poi il lodo sulla base di quanto indicato dal CTU stesso.

Tale procedura, rispetto a quella che potrebbe verificarsi con la nomina di arbitri “tecnici” comporta una notevole aumento dei tempi e dei costi.

Quindi, se lo scopo di questo decreto legge è quello di accelerare i tempi e ridurre i costi, sotto questo punto di vista va esattamente in senso opposto.

Per quanto riguarda la negoziazione assistita, il ruolo dei tecnici é, come per il caso precedente, fondamentale in tutti i casi in cui l’oggetto della vertenza è a carattere tecnico, o principalmente tecnico.

Senza nulla togliere alla professionalità degli avvocati, appare evidente che la congruità o meno di una proposta di accordo in una vertenza basata su aspetti tecnici può derivare unicamente dal contributo dei professionisti, appunto, “tecnici”, che renderà l’accordo più facilmente raggiungibile.

Proprio non si vede quindi per quale motivo il compito di procedere alla negoziazione in questi casi non possa essere affidato ad un tecnico, anche in questo caso con una sensibile riduzione dei costi.

2. Modifica della procedura di selezione dei Consulenti Tecnici presso i Tribunali

Attualmente, la procedura di selezione e l'attività dei Consulenti tecnici presso il Tribunale è disciplinata dagli artt. 13-24 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e dagli artt. 61-64 e 191-201 del medesimo c.p.c.

Com'è noto, l'albo dei Consulenti Tecnici è istituito presso ogni Tribunale e tenuto dal Presidente. Le decisioni relative all'ammissione all'albo sono deliberate da un Comitato presieduto dallo stesso Presidente del Tribunale, al quale prendono parte anche il Procuratore della Repubblica e un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene l'aspirante CTU.

Presso il Tribunale, l'«Ufficio CTU» è l'articolazione istituzionalmente preposta alla tenuta e alla formazione dell'Albo dei Consulenti tecnici d'Ufficio, a disposizione della Magistratura. L'ufficio si occupa anche dell'eventuale contestazione di addebiti disciplinari, dell'irrogazione delle relative sanzioni e della revisione periodica dell'Albo stesso.

L'iscrizione all'Albo dipende dal possesso di determinati requisiti di competenza (l'art. 62 c.p.c. prevede espressamente la «particolare competenza tecnica» in capo al CTU, requisito ribadito dall'art. 15 delle disp. att. c.p.c., secondo cui «possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali») e di moralità, nonché dalla residenza anagrafica e dall'iscrizione all'Ordine di appartenenza. Il mantenimento dell'iscrizione dipende dalla persistenza dei requisiti anzidetti al momento della revisione.

Il codice di procedura e le relative disposizioni di attuazione non contengono disposizioni atte a definire il concetto di speciale competenza tecnica ai sensi degli articoli sopra citati. Sembra possibile, pertanto, che la particolare qualificazione dei CTU possa

essere verificata *a priori* dagli stessi Ordini, agendo esclusivamente sulle competenze organizzative e di tutela del titolo professionale riservate a questi ultimi. Sembra, quindi, possibile introdurre – inizialmente su base volontaria, e in seguito anche come requisito obbligatorio – per coloro i quali intendano presentare domanda di iscrizione come CTU presso i Tribunali, la possibilità di certificare le proprie competenze presso l’Ordine territoriale di appartenenza, allo scopo di far valere detta certificazione sia come elemento di valutazione da parte del Comitato di ammissione in ordine al possesso della speciale competenza tecnica prevista dalla legge, sia – in ipotesi – come titolo prioritario ai fini della concreta attribuzione di incarichi corrispondenti alla competenza certificata.

Tale risultato sembra agevolmente raggiungibile mediante l’adozione di un regolamento interno, predisposto dai Consigli nazionali ed eventualmente sottoposto all’approvazione del Ministero vigilante, finalizzato a far emergere le speciali qualificazioni in possesso degli aspiranti CTU e venire così incontro alle esigenze di particolare professionalità di tali figure previste dalla legge.

3. Proposta per l'istituzione di sezioni specializzate per la risoluzione di giudizi di natura tecnico-scientifica

Nei giudizi che implicano la risoluzione di questioni dipendenti dall'applicazione di norme tecniche o scientifiche è auspicabile, sulla scorta delle tipologie di organi giurisdizionali già sperimentate in modo proficuo e attualmente in vigore nel nostro ordinamento giuridico (come, ad esempio, le sezioni specializzate in materia agraria o nel settore delle acque pubbliche), l'istituzione di sezioni specializzate a composizione mista, le quali prevedano cioè la partecipazione, insieme ai membri togati, di membri laici esperti delle materie specificamente rilevanti nell'ambito dei giudizi.

L'istituzione delle anzidette sezioni specializzate consentirebbe di ovviare alle eventuali incertezze e contrasti eventualmente emergenti in sede di valutazione per via dell'assenza di una specifica competenza tecnica in capo ai componenti dell'organo giudicante (diversi, per funzione e *modus operandi*, dai consulenti tecnici d'ufficio, i quali sono organi sussidiari del giudice e rimangono estranei all'attività valutativa in sé considerata), in grado di ripercuotersi sulla correttezza della decisione. La presenza, invece, all'interno dell'organo medesimo, di membri dotati delle competenze tecniche necessarie contribuirebbe in modo decisivo alla formazione di un giudizio completo e il più possibile conferente con l'oggetto della controversia.

Tali figure di esperti, come già accade per i membri laici delle vigenti sezioni specializzate miste, sarebbero selezionate dai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali interessati tra i professionisti iscritti all'Albo dotati di requisiti all'uopo individuati (differenziati, in base alla preparazione, a seconda della presenza nei collegi giudicanti dei Tribunali di prima istanza o delle Corti d'Appello) mediante l'inserimento in un elenco speciale attivo presso il Ministero vigilante.